

LEGISLAZIONE INCENTIVANTE

Percorso informativo – Scheda di sintesi

INVITALIA - CONTRIBUTO “COLONNINE DI RICARICA.

Provvedimento: Art. 74, comma 3, DL n. 104/2020 • Decreto Ministero Transizione Ecologica 25.8.2021

Finalità: contributo per l’installazione di “colonnine di ricarica”.

Plafond stanziato: euro 90 milioni destinate ai soggetti beneficiari sono così ripartite:

- 80% alle imprese per l’acquisto / installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a € 375.000;
- 10% alle imprese per l’acquisto / installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a € 375.000;
- 10% ai lavoratori autonomi per l’acquisto / installazione di infrastrutture di ricarica.

Beneficiari:

Imprese

- hanno sede sul territorio italiano;
- risultano attive e iscritte al registro imprese;
- non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
- sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, come da DURC;
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
- non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all'importo concesso dal decreto, determini il superamento dei massimali previsti;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del bonus, alcun altro contributo pubblico;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute per provvedimenti di revoca di agevolazioni

Professionisti

- presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA (rigo VE50), non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo. Per i professionisti forfettari, il valore non può essere superiore a 20.000 euro;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;



•non hanno ricevuto ne' richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

Entità contributo: pari al 40% della spesa ammissibile definita dal Ministero della Transizione Ecologica. Per i lavoratori autonomi la spesa ammissibile non può essere superiore al volume d'affari indicato nel Rigo VE50 della dichiarazione IVA annuale trasmessa alla AE. Per i lavoratori autonomi forfettari, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a € 20.000.

Regime del contributo: regime de minimis Regolamento UE 1407/2013.

Spese ammissibili: L'agevolazione in esame in base all'art. 6 del citato DM 25.8.2021 riguarda le spese, al netto IVA, **sostenute dal 21.10.2021**, dai soggetti beneficiari e relative all'acquisto / installazione di infrastrutture di ricarica. In particolare le spese possono riguardare:

1) acquisto / messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo sono previsti i seguenti massimi ammissibili:

- infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi;
- wallbox con un solo punto di ricarica: € 2.500 per singolo dispositivo;
- colonnine con due punti di ricarica: € 8.000 per singola colonnina;
- infrastrutture di ricarica in corrente continua:
- fino a 50 kW: € 1.000 / kW;
- oltre 50 kW: € 50.000 per singola colonnina;
- oltre 100 kW: € 75.000 per singola colonnina;

2) costi per la connessione alla rete elettrica, così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura / messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i suddetti criteri;

3) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura / messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i suddetti criteri.

Per beneficiare del contributo, le infrastrutture di ricarica devono:

- essere nuove di fabbrica;
- avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
- rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 15.12.2020 n. 541/2020/R/ee;
- essere collocate in Italia e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
- essere realizzate secondo regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del DM n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.

NB: Sono ammesse le sole spese documentate da fattura elettronica i pagamenti devono essere sostenuti esclusivamente con bonifico bancario SEPA con addebito singolo.



Modalità di valutazione: a sportello in base all'ordine di arrivo.

Presentazione Domande: da definire tramite soggetto gestore INVITALIA

Aggiornamento 26/10/2021

